

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

N° 4917

ISTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE, RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI E MODIFICA DELL'ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA.

ONOREVOLI COLLEGHI! La Repubblica Italiana è nata con un referendum insieme alla Assemblea costituente, in un clima di condivisione che purtroppo non si è più riproposto. I tentativi di modificare la Costituzione si sono via via infranti sugli scogli dell'interesse particolare. Hanno fallito le Commissioni bicamerale, prima la Commissione Bozzi (1983/85), poi la Commissione Iotti-De Mita (1993) e, infine, quella D'Alema (1997). La modifica del Titolo V realizzata, in due momenti, con le leggi costituzionali n. 1 del 1999 e n. 3 del 2001, ha sortito in buona parte effetti negativi, cui ha cercato di porre rimedio la Corte costituzionale con una giurisprudenza alquanto creativa. La riforma istituzionale realizzata nella legislatura successiva è stata bocciata dal referendum confermativo del 2006. ▯

È da chiedersi se forse non si sia scelto un percorso sbagliato, che ha pregiudicato il risultato complessivo. Occorre cambiare strada e tornare allo strumento utilizzato dai costituenti: l'Assemblea costituente. Tanto più che oggi sembrano riproporsi alcune tematiche di allora. Oggi come allora vi è un governo di "larghe intese", necessitato dalle condizioni esterne, che vede insieme forze politiche alternative anche se nella configurazione del governo tecnico. Oggi, come allora, vi è la necessità di realizzare riforme strutturali, di grande rilievo, che sollecitano modifiche costituzionali, come quella recentemente relativa all'introduzione della regola del pareggio di bilancio. Oggi come allora, è forte la necessità di riscrivere insieme le regole della Casa comune a cominciare dalle sue fondamenta e, nel contempo, di rilegittimare e ridefinire la politica e lo spazio pubblico in cui questa opera. Oggi come allora occorre riformare lo Stato e le sue articolazioni in un contesto europeo profondamente modificato e in cui i processi di integrazione vanno adeguatamente governati e supportati da un corrispondente processo istituzionale. Infine, oggi come allora occorre allargare la base elettorale, in questo caso ai più giovani, sia per quanto riguarda l'elettorato attivo che passivo.

Con questa proposta di legge costituzionale intendiamo appunto proporre questa via, consapevoli che solo in questo modo si avrà la certezza di utilizzare al meglio questo anno di legislatura così difficile, incardinando il processo di revisione costituzionale, con tempi certi e adeguati all'evoluzione politica. Un'esigenza avvertita da tutti ed evidenziata nei ripetuti appelli del Capo dello Stato.

L'Assemblea costituente, eletta insieme alle nuove Camere nella primavera del 2013 dai cittadini che hanno compiuto i diciott'anni, è composta da 90 persone. Le elezioni si svolgono per grandi circoscrizioni con il sistema proporzionale, sulla base di liste concorrenti, composte in modo che sia assicurata al 50% la rappresentanza di genere. L'attribuzione dei seggi è compiuta in sede circoscrizionale con il metodo d'Hont.

Le liste presentate sono collegate a un programma che definisca gli obiettivi politici, con particolare attenzione alla proposta istituzionale e di governo, così da consentire agli elettori una scelta ponderata e da fornire all'Assemblea medesima, attraverso il voto per la sua composizione, elementi utili sull'indirizzo da seguire. 33

L'Assemblea costituente ha il compito di riscrivere l'intera Costituzione, sulla base dei principi fondamentali in essa già contenuti. Ai «principi fondamentali» e alla parte prima, «dei diritti e dei doveri dei cittadini», possono essere apportate solo delle integrazioni, specificamente individuate nella previsione di una disposizione sull'ambiente e di disposizioni sui rapporti tra la Repubblica Italiana e l'Unione europea, così come di disposizioni sui dati personali, sulla concorrenza e la tutela dei consumatori. Nella parte seconda, «l'ordinamento della Repubblica», l'Assemblea costituente compie quelle scelte necessarie a rendere efficiente i poteri dello Stato e l'assetto della Repubblica, in una parola: rivede la forma di governo e la forma di stato. Nel fare ciò può certamente avvantaggiarsi delle elaborazioni del diritto costituzionale e della scienza della politica, sui temi considerati, così come del dibattito politico svoltosi nell'arco dell'ultimo trentennio.

Il testo della nuova Costituzione è sottoposto al referendum confermativo che si svolge entro sei mesi e, se il corpo elettorale approva la Costituzione, allora l'Assemblea costituente delibera le leggi elettorali necessarie al funzionamento della forma di governo e della forma di stato.

L'Assemblea dura ventiquattro mesi e i suoi componenti non sono compatibili con la partecipazione al governo nazionale o di una regione, così come con l'elezione ai consigli regionali, alle Camere e al Parlamento europeo. Dopo la fine del mandato costituente i componenti dell'Assemblea sono ineleggibili per due anni alle elezioni europee, politiche e regionali, e non possono essere membri del governo nazionale o di quelli regionali. 34

Quest'ultima disposizione può apparire troppo forte ma a nostro avviso è necessaria per conferire ai costituenti un mandato senza vincoli, che prescinde dal proprio interesse, stimolando il perseguimento del bene comune e il raggiungimento dell'obiettivo.

Il timing così previsto consentirebbe di svolgere le nuove elezioni politiche nella primavera del 2015, in concomitanza con le elezioni regionali, fattore importante per consentire l'eventuale elezione di una Camera regionale nel caso si volesse completare il processo federalista. In quella data, il Presidente della Repubblica eletto nel 2013 potrebbe quindi firmare la nuova Costituzione, sciogliere le Camere e consentirne le elezioni in concomitanza con il rinnovo dei Consigli regionali.

In questo contesto, è chiaro che la prossima legislatura potrebbe avere un mandato di soli due anni, se gli elettori dovessero confermare il nuovo impianto costituzionale, ma con un valore costituente il cui senso politico non sfuggirà ad alcuno. Il Parlamento potrebbe realizzare le riforme necessarie, soprattutto sul piano sociale ed economico, continuando il lavoro necessario in questa parte finale dell'attuale legislatura, mentre l'Assemblea costituente riscrive la Carta fondamentale adeguandola al nuovo contesto. E questo, a prescindere ovviamente dalle scelte che faranno partiti ed elettori

nelle prossime elezioni politiche o in conseguenza di esse.

Il Titolo secondo della proposta di legge riduce da subito il numero dei parlamentari, portando il numero dei componenti della Camera dei Deputati a 475, più 8 deputati della circoscrizione estero, e del Senato della Repubblica a 232, più 4 senatori della circoscrizione estero. Questa riduzione, risponde ad una esigenza sempre più avvertita e nel contempo potrebbe consentire di utilizzare i collegi del Mattarellum per l'attribuzione dei seggi, ove il legislatore decidesse di modificare l'attuale legge elettorale nella attribuzione degli eletti, per esempio con il sistema delle provinciali.

Infine, con due puntuali articoli è modificato l'elettorato passivo della Camera dei deputati, portandolo a diciotto anni, e l'elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica, portando il primo a diciotto anni e il secondo a venticinque anni, per consentire una maggiore partecipazione ai giovani il cui peso politico è oggi troppo marginale.

TITOLO I

ASSEMBLEA COSTITUENTE

Art. 1.

1. E' istituita l'Assemblea costituente per la revisione dell'ordinamento della Repubblica italiana.

Art. 2.

1. La revisione dell'ordinamento della Repubblica è finalizzata a rafforzare ed ampliare la tutela dei diritti costituzionali e rendere efficienti le istituzioni. L'Assemblea costituente non può sottoporre a revisione i principi fondamentali e le disposizioni della prima parte della Costituzione della Repubblica italiana, salve le specificazioni di cui ai commi 3 e 4.

2. L'Assemblea costituente non può sottoporre a revisione la forma di Stato repubblicana.

3. All'articolo 9 è inserita una disposizione sulla tutela dell'ambiente. All'articolo 11 sono inserite le disposizione volte a regolare le relazioni con l'ordinamento dell'Unione europea.

4. All'articolo 13 sono inserite le disposizioni sulla tutela dei dati personali; all'articolo 41 sono introdotte le disposizioni sulla concorrenza e la tutela dei consumatori.

Art. 3.

1. L'Assemblea costituente è composta da novanta membri eletti a suffragio universale, con voto diretto, personale e segreto, dai cittadini elettori per la Camera dei deputati di cui 2 nella

circoscrizione estera

2. I requisiti per l'elettorato passivo sono i medesimi richiesti per l'elezione alla Camera dei deputati.

Art. 4.

1. Le circoscrizioni elettorali ed i loro capoluoghi sono stabiliti come segue:

- a)* I circoscrizione, capoluogo Milano: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia;
- b)* II circoscrizione, capoluogo Venezia: Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna;
- c)* III circoscrizione, capoluogo Roma: Toscana, Umbria, Marche, Lazio;
- d)* IV circoscrizione, capoluogo Napoli: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria;
- e)* V circoscrizione, capoluogo Palermo: Sicilia, Sardegna.
- f)* VI circoscrizione estera

2. L'assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni è stabilita proporzionalmente alla popolazione residente in base all'ultimo censimento generale.

3. Le elezioni si svolgono su liste concorrenti, senza preferenze e sulla base dell'ordine di presentazione dei candidati.

4. Ogni lista non può avere un numero di candidati inferiore ai due terzi dei seggi attribuiti alla circoscrizione e un numero superiore agli stessi. Nella composizione delle liste sarà rispettata la rappresentanza di genere nella misura del 50% con una presentazione delle candidature alternata.

5. Le firme di presentazione per ciascuna lista nella circoscrizione devono essere non inferiori a tremila e non superiori a quattromila.

6. Le modalità di raccolta delle firme e di presentazione delle liste, i termini per la campagna elettorale, gli obblighi e gli adempimenti per i candidati sono regolati dalle norme vigenti per l'elezione della Camera dei Deputati.

7. Ogni lista deposita all'atto della presentazione il proprio programma di riforma costituzionale.

8. L'attribuzione dei seggi avviene su base circoscrizionale in maniera proporzionale, dividendo il totale dei voti di ogni lista per 1, 2, 3, 4, 5, ecc., fino al numero dei seggi da assegnare nella circoscrizione. I seggi sono assegnati in base ai risultati in ordine decrescente.

Art. 5.

1. La carica di membro dell'Assemblea costituente è incompatibile con quella di:

- a)* membro del Governo;
- b)* parlamentare europeo;
- c)* presidente, consigliere o assessore regionale;

2. La carica di membro dell'Assemblea costituente è incompatibile con quella di parlamentare nazionale.

3. Ai membri dell'Assemblea costituente sono estese le altre incompatibilità previste dalla Costituzione e dalla legge per i membri del Parlamento nazionale.

4. Quando si verifichi una delle incompatibilità di cui ai commi 1 e 2, il rappresentante risultato eletto deve dichiarare, entro trenta giorni dalla proclamazione, quale carica sceglie. Qualora il rappresentante non vi provveda, è dichiarato decaduto ed è sostituito con il candidato che nella stessa lista e circoscrizione segue immediatamente l'ultimo eletto.

5. L'Assemblea costituente giudica sui titoli di ammissione dei propri membri.

Art. 6.

1. Per quanto non previsto e in quanto compatibili con la presente legge costituzionale, si applicano le norme per l'elezione della Camera dei Deputati, relativamente al sistema elettorale, alle procedure elettorali e alla disciplina delle campagne elettorali.

Art. 7.

1. Le elezioni per l'Assemblea costituente sono indette con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in concomitanza con le elezioni delle nuove Camere.

2. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

3. Tutti i sindaci danno notizia, con appositi avvisi, della convocazione dei comizi.

Art. 8.

1. L'Assemblea costituente tiene la sua prima seduta in Torino, nella sala della Camera dei Deputati di Palazzo Carignano, il ventesimo giorno successivo a quello in cui si sono svolte le elezioni.

2. Nella prima seduta l'Assemblea, presieduta provvisoriamente dal membro più anziano, provvede alla elezione del presidente, di due vicepresidenti e di quattro segretari, secondo quanto previsto dal Regolamento del Senato della Repubblica.

3. L'Assemblea delibera il proprio Regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

4. Ai membri dell'Assemblea si applicano le disposizioni degli articoli 66, 67, 68 e 69 della Costituzione della Repubblica italiana.

5. L'Assemblea, per l'organizzazione dei propri lavori, si avvale delle strutture e del personale della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 9.

1. L'Assemblea può istituire Commissioni permanenti con funzioni referenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi in essa presenti.

Art. 10.

1. Le proposte di legge costituzionale presentate ai sensi dell'articolo 71 della Costituzione sono trasmesse all'Assemblea costituente.

Art. 11.

1. L'Assemblea costituente delibera il nuovo testo della Costituzione della Repubblica entro dodici mesi dalla data della prima seduta, a maggioranza assoluta dei propri componenti.

Art. 12.

1. Il nuovo testo della Costituzione è sottoposto a *referendum* popolare entro sei mesi dalla sua adozione da parte dell'Assemblea costituente.

2. Il *referendum* è valido se vi partecipa la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Il nuovo testo della Costituzione è approvato con la maggioranza dei voti validi.

Art. 13.

1. L'Assemblea costituente è sciolta di diritto ventiquattro mesi dopo la sua prima seduta e comunque a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo testo della Costituzione della Repubblica e delle leggi elettorali.

2. I componenti dell'Assemblea costituente nei due anni successivi allo scioglimento di questa sono ineleggibili a tutte le cariche di cui all'articolo 5, commi 1 e 2.

Art. 14.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e fino allo scioglimento dell'Assemblea costituente il Parlamento non delibera leggi di revisione costituzionale, altre leggi costituzionali e leggi in materia costituzionale e sulle leggi in materia elettorale per la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica.

2. Le elezioni delle nuove Camere si tengono entro sei mesi dallo svolgimento del referendum popolare.

Art. 15.

1. Prima del suo scioglimento e dopo che la Costituzione è approvata con il referendum popolare l'Assemblea costituente delibera le leggi elettorali necessarie al funzionamento

dell'ordinamento della Repubblica della nuova Costituzione.

2. Le leggi elettorali hanno forza e valore di legge ordinaria.

TITOLO II

MODIFICHE AL TITOLO PRIMO DELLA COSTITUZIONE

Art. 16

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Il numero dei deputati è di quattrocentosettantacinque, oltre a otto deputati eletti nella circoscrizione Estero».

2. Al terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «diciotto».

3. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: « quattrocentosettantacinque ».

Art. 17

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di duecentotrentadue, oltre ai quattro eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Art. 18

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il diciottesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno».